

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 339/12/COL

del 20 settembre 2012

recante modifica dell'elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 92/12/COL

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visti i punti 4(B)(1) e (3) e il punto 5(b) della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE,

visto l'atto di cui al punto 4 della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE (direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾), modificato e adeguato all'accordo SEE dalle modifiche settoriali di cui all'allegato I del medesimo accordo, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto,

vista la decisione del Collegio n. 326/12/COL che conferisce al membro del Collegio competente la facoltà di adottare la presente decisione,

considerando quanto segue:

Il 17 luglio 2012 l'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare ha reso noto all'Autorità di vigilanza EFTA di aver apportato modifiche all'elenco dei posti d'ispezione frontaliere (PIF) norvegesi per quanto concerne il centro d'ispezione Ellingsøy. Questo centro rientra nel PIF di Ålesund Port (NO AES 1) e figura nell'allegato della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 92/12/COL, del 13 marzo 2012⁽²⁾, con l'autorizzazione a importare prodotti della pesca imballati e congelati per il consumo umano [HC-TF(FR)(1)(2)(3)].

Il 14 giugno 2012 l'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare ne ha revocato l'autorizzazione come centro d'ispezione a seguito di una richiesta dell'azienda e, con lettera del 17 luglio 2012, ha chiesto all'Autorità di vigilanza di cancellare il centro d'ispezione Ellingsøy dall'elenco dei posti di ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi.

Ai sensi della direttiva 97/78/CE, l'Autorità è tenuta a stilare e pubblicare un elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, che può successivamente essere modificata o integrata per

riflettere i cambiamenti apportati negli elenchi nazionali. Con decisione n. 92/12/COL, del 13 marzo 2012, l'Autorità ha approvato l'elenco aggiornato dei posti d'ispezione frontaliere.

Spetta quindi all'Autorità modificare l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia e pubblicare un nuovo elenco, che tenga conto della cancellazione del centro d'ispezione Ellingsøy del PIF di Ålesund Port (NO AES 1) dall'elenco dei PIF norvegesi.

Con decisione n. 326/12/COL, l'Autorità ha informato in materia il comitato veterinario EFTA, che la assiste; quest'ultimo ha approvato all'unanimità la proposta di modifica dell'elenco. Di conseguenza, i provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere unanime del comitato veterinario EFTA, che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA, e il testo definitivo delle misure rimane inalterato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il centro d'ispezione Ellingsøy del PIF di Ålesund Port (n. AES 1) è soppresso dall'elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi.

Articolo 2

I controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi in Islanda e in Norvegia sono effettuati a cura delle autorità nazionali competenti ai posti d'ispezione frontaliere elencati in allegato alla presente decisione.

Articolo 3

La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 92/12/COL del 13 marzo 2012 è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 20 settembre 2012.

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 141 del 31.5.2012, pag. 16, e supplemento SEE n. 29 del 31.5.2012, pag. 1.

Articolo 5

L'Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione.

Articolo 6

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2012

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membro del Collegio

Xavier LEWIS

Direttore

ALLEGATO

ELENCO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI

Paese: Islanda

1	2	3	4	5	6
Akureyri	IS AKU1	P		HC-T(1)(2)(3), NHC(16)	
Hafnarfjörður	IS HAF 1	P		HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)	
Húsavík	IS HUS 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Ísafjörður	IS ISA1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Keflavík Airport	IS KEF 4	A		HC(2), NHC(2)	O(15)
Reykjavík Eimskip	IS REY 1a	P		HC(2), NHC(2)	
Reykjavík Samskip	IS REY 1b	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)	
Þorlákshöfn	IS THH1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)	

Paese: Norvegia

1	2	3	4	5	6
Borg	NO BRG 1	P		HC, NHC	E(7)
Båtsfjord	NO BJF 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)	
Egersund	NO EGE 1	P		HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)	
Florø EWOS	NO FRO 1	P		NHC-NT(6)(16)	
Hammerfest	NO HFT 1	P	Rypefjord	HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)	
Honningsvåg	NO HVG 1	P	Honningsvåg	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Gjesvær	HC-T(1)(2)(3)	
Kirkenes	NO KKN 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)	
Kristiansund	NO KSU 1	P	Kristiansund	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)	
Larvik	NO LAR 1	P		HC(2)	
Måløy	NO MAY 1	P	Gotteberg	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
			Trollebø	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
Oslo	NO OSL 1	P		HC, NHC	
Oslo	NO OSL 4	A		HC, NHC	U,E,O
Sortland	NO SLX 1	P	Melbu	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Sortland	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Storskog	NO STS 3	R		HC, NHC	U,E,O

1	2	3	4	5	6
Tromsø	NO TOS 1	P	Bukta	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Solstrand	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Vadso	NO VOS 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Ålesund	NO AES 1	P	Brevika	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
			Skutvik	HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2)(3), NHC-NT(6)	

1 = Nome

2 = Codice TRACES

3 = Tipo

A = Aeroporto

F = Ferrovia

P = Porto

R = Strada

4 = Centro d'ispezione

5 = Prodotti

HC = Tutti i prodotti per il consumo umano

NHC = Altri prodotti

NT = Prodotti che non richiedono temperature specifiche

T = Prodotti che richiedono temperature specifiche

T(FR) = Prodotti congelati

T(CH) = Prodotti refrigerati

6 = Animali vivi

U = Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini, solipedi selvatici e domestici

E = Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

O = Altri animali

5-6 = Note particolari

(1) = Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio

(2) = Unicamente prodotti imballati

(3) = Unicamente prodotti della pesca

(4) = Unicamente proteine animali

(5) = Unicamente lana e pelli

(6) = Unicamente grassi e oli liquidi e oli di pesce

(7) = Pony islandesi (solo da aprile ad ottobre)

(8) = Unicamente equidi

(9) = Unicamente pesci tropicali

(10) = Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili e uccelli diversi dai ratiti

(11) = Unicamente alimenti per animali in massa

(12) = Per (U) nel caso di solipedi, unicamente quelli spediti a uno zoo, nonché per (O), unicamente pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali spediti a uno zoo

(13) = Nagylak HU: posto d'ispezione frontaliero (per prodotti) e luogo di transito (per animali vivi) sulla frontiera tra Ungheria e Romania, soggetto a misure transitorie secondo quanto negoziato e previsto nel trattato di adesione per prodotti di origine animale e animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE della Commissione

(14) = Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla Russia o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria

(15) = Unicamente animali di acquacoltura

(16) = Unicamente farina di pesce